

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 dicembre 2011, ha approvato il Decreto Legge c.d. "milleproroghe". Sono stati così prorogati alcuni termini il cui differimento è risultato assolutamente necessario per garantire efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché operatività di strutture deputate a funzioni essenziali.

In materia di lavoro, l'articolo 8 proroga i termini in materia di trattamenti di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi.

PRESIDENZA – P.A. E SEMPLIFICAZIONE

ART. 1 *(omissis)*

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

ART. 8

(Proroghe dei termini in materia di trattamenti di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi)

6. All'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
7. al comma 1, lettera c), le parole le parole: "*per il triennio 2009-2011*" sono sostituite dalle seguenti: "*per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 12 milioni*";
8. al comma 1-ter, le parole "*biennio 2009-2010*", sono sostituite dalle seguenti: "*quadriennio 2009-2012*";
9. al comma 2, le parole: "*per il biennio 2010-2011*" sono sostituite dalle seguenti: "*per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nel limite di spesa per il 2012 pari a euro 13 milioni*".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le proposte normative in esame sono volte a prorogare al 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali – previsti dall'art. 19 del d.l. n. 185/2008 – che scadono il 31 dicembre 2011, e ciò a valere su risorse già stanziare dalla legislazione vigente.

Nello specifico, la proposta di cui alla lettera a) è volta a prorogare al 2012 la concessione dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali agli apprendisti sospesi o licenziati, misura che attualmente è prevista "in via sperimentale per il triennio 2009-2011" dall'art. 19, comma 1, lettera c), del d.l. n. 185/2008.

La proposta di cui alla lettera b) è diretta a prorogare al 2012 la disposizione che prevede l'equiparazione della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui fruiscono i lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati (ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c), del d.l. n. 185/2008), al trattamento di sostegno al reddito riconosciuto ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'art. 19, comma 8, del citato decreto (pari all'80% della retribuzione).

Tale misura è stata già prorogata al 31 marzo 2011 dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (c.d. decreto mille proroghe 2010); e, successivamente, con dPCM 25 marzo 2011, è stata disposta l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2011.

La proposta di cui alla lettera c) è finalizzata a prorogare al 2012 la liquidazione, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, di una somma in un'unica soluzione (c.d. "prestazione una tantum"), ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.l. n. 185/2008, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma.

Tale misura era stata riconosciuta inizialmente per l'anno 2009. Successivamente, l'art. 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha ampliato, per il biennio 2010-2011, sia i requisiti richiesti che la misura della prestazione.

Relazione tecnica

Le presenti proposte normative non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la copertura finanziaria delle misure che si intende prorogare al 2012 è già assicurata dalla legislazione vigente, e precisamente dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 185/2008, che prevede, a tal fine, uno stanziamento di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Tale disposizione, infatti, viene richiamata dalle previsioni normative che si propone di prorogare al 2012.

ART. 9
(omissis)